



Messaggio municipale no. 164

Regolamento concernente la
videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune di
Bellinzona

14 novembre 2018
Commissioni competenti
Commissione della legislazione

Sommario

Considerazioni generali	3
La videosorveglianza nella nuova Città di Bellinzona	4
Il Regolamento	5
Dispositivo	7

Lodevole Consiglio comunale,
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, il Municipio sottopone per esame e approvazione il progetto di Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona.

Considerazioni generali

Prima dell'aggregazione solo gli ex Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gudo e Sementina disponevano di un Regolamento sulla videosorveglianza. Le normative in vigore rispecchiavano tutte il modello iniziale di Regolamento appositamente emanato dal Cantone a favore dei Comuni.

La videosorveglianza nel corso degli anni si è rivelata un mezzo efficace e capace di rispondere alle aspettative: in questo senso, oltre a svolgere una funzione di prevenzione si è rivelata utile per individuare gli autori di atti illeciti di lieve o grave entità, adempiendo anche una funzione repressiva.

Con il testo proposto, il Comune di Bellinzona si dota quindi di uno strumento - in linea con i tempi - per la sorveglianza di azioni repressibili sul territorio comunale, con lo scopo non solo di prevenire atti delittuosi e microcriminalità, vandalismi, ma pure di tutelare la sicurezza e il decoro degli immobili e delle strutture entro i confini comunali. L'impiego di strumenti video per la sorveglianza degli spazi pubblici suscita ovunque sempre dibattiti accesi, si pone infatti in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e la parimenti legittima necessità di garantire i diritti fondamentali correlati: l'esigenza di tutela della personalità, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, si traduce nell'esigenza di una base legale formale che ne regoli la raccolta e l'elaborazione. La visualizzazione sotto forma di immagini e suoni relative a persone fisiche o che consente di identificarle - poco importa se direttamente o indirettamente - costituisce infatti una raccolta dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

Con il nuovo regolamento si intende pertanto disciplinare l'installazione di videocamere, regolando nel contempo il trattamento e la conservazione dei dati registrati.

A titolo informativo vale la pena ricordare che a livello cantonale non vi è ancora base legale specifica riferita alla videosorveglianza, anche la legislazione citata è silente sul tema della videosorveglianza da parte degli organi pubblici.

Nel complesso la proposta di Regolamento qui di seguito presentata mantiene inalterata - per rapporto alle normative vigenti - le regolamentazioni sulle questioni essenziali, ma si allinea ad un'importante modifica giurisprudenziale concernente la durata della conservazione dei dati raccolti e secondo la quale è consentito conservare le registrazioni per al massimo 100 giorni - aspetto che è peraltro stato oggetto di una mozione del consigliere comunale Giovanni Martignoni dell'allora Bellinzona, accolta dal legislativo comunale il 4 aprile 2016.

Il nuovo Regolamento prevede inoltre la possibilità di usufruire di videocamere mobili.

La videosorveglianza nella nuova Città di Bellinzona

Si ricorda che attualmente – sulla base dei Regolamenti dei precedenti Comuni – sul territorio della nuova Città di Bellinzona vi è già un sistema di videosorveglianza a tutela dei punti più sensibili, circoscritto ai quartieri di Bellinzona, Camorino e Giubiasco. Più precisamente sono posizionati 42 apparecchi nei seguenti luoghi:

Camorino - Centro Sportivo	Centro rifiuti
Camorino - Centro Sportivo	Centro rifiuti
Camorino - Centro Sportivo	Centro rifiuti
Camorino - In Muntagna	Centro rifiuti
Camorino - In Muntagna	Centro rifiuti
Camorino - Motto Grande	Motto 1
Camorino - Motto Grande	Motto 2
Bellinzona - Centro	Piazza del Sole Sud
Bellinzona - Centro	POLCOM Ingresso
Bellinzona - Centro	POLCOM Retro
Bellinzona - Centro	Piazza del Sole Nord
Bellinzona - Centro	Viale Stazione
Bellinzona - Centro	Piazza Collegiata
Bellinzona - Centro	Piazza Indipendenza
Bellinzona - Centro	Piazza Collegiata 360°
Bellinzona - Centro	Piazza del Sole 360°
Bellinzona - Centro	Piazza Nosetto
Bellinzona - Centro	Piazza Indipendenza 360°
Bellinzona - Centro	Piazza Nosetto 360°
Bellinzona - Centro	Piazza Governo
Bellinzona - Centro	Piazza Governo 360°
Bellinzona - Cervia	Cassa Nord
Bellinzona - Cervia	Uscita
Bellinzona - Cervia	Entrata
Bellinzona - Cervia	WC
Bellinzona - Cervia	Parcheggio
Bellinzona - Cervia	Cassa Sud
Bellinzona - Cervia	Cervia
Bellinzona - Cervia	Cervia 360°
Bellinzona - Centro rifiuti	Gattile 1
Bellinzona - Centro rifiuti	Gattile 2
Bellinzona - Centro rifiuti	Semine 1

Bellinzona - Centro rifiuti	Semine 2
Bellinzona - Centro rifiuti	Pian Lorenzo 1
Giubiasco	Centro rifiuti
Giubiasco	Centro rifiuti
Giubiasco	Centro rifiuti
Bellinzona - Pilomat	Viale Stazione
Bellinzona - Pilomat	Greina
Bellinzona - Pilomat	Officine
Bellinzona - Pilomat	Gaggini 1
Bellinzona	Zona Camper

L'accesso ai dati è limitato agli agenti operativi della Polcom e – per la gestione tecnica del server – agli addetti dell'AMB. Su richiesta circostanziata e motivata i dati vengono visionati e utilizzati per reprimere eventuali reati.

Il nuovo Regolamento tiene conto della situazione pregressa. Ogni ulteriore ampliamento della videosorveglianza dovrà essere deciso dal Municipio rispettando i parametri fissati nella base legale.

Il Regolamento

Con questo Regolamento si intende quindi disciplinare l'installazione di videocamere sull'intero territorio giurisdizionale della nuova Città, regolando nel contempo il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio – sentita la Commissione consultiva per la protezione dei dati (commissione già contemplata nella regolamentazione dell'ex Comune di Bellinzona e qui confermata) - nel rispetto dei principi della proporzionalità e di finalità (art. 3). Sulla base del principio della proporzionalità, l'installazione di impianti di videosorveglianza è decisa solo quando altre misure siano state giudicate insufficienti o inattuabili.

Tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni devono essere informate che in quel luogo si effettua la video sorveglianza: le aree soggette a videosorveglianza dovranno essere adeguatamente segnalate (art. 4). Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso.

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che ha facoltà di designare un Servizio comunale per la protezione dei dati. Il Municipio e chi per esso designato prenderà tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale concernente la protezione dei dati personali da terzi non autorizzati (art. 6).

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune, tali dati possono essere trasmessi, ma solo su richiesta delle relative Autorità. Parimenti, per il

perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazioni o richiesta delle competenti Autorità (art. 7).

Come annunciato in entrata una delle novità – rispetto ai regolamenti in vigore negli ex Comuni, ora quartieri - concerne l'introduzione della possibilità di utilizzare videocamere mobili (art. 3), come previsto già da tempo da alcuni Comuni ticinesi (es. Lugano, Mendrisio, Chiasso).

Questo nuovo strumento, che potrà essere utilizzato in ogni caso nel rispetto del principio

di proporzionalità e di finalità, permetterà alla Città, ed in particolare alla Polizia comunale, di rispondere ad alcuni fenomeni delinquenti e/o particolari situazioni presenti sul nostro territorio che tuttavia non giustificano il posizionamento di apparecchi fissi.

Con il posizionamento di apparecchi mobili si potrà osservare e monitorare delle situazioni potenzialmente pericolose e che necessitano di un accresciuto controllo, come particolari manifestazioni, eventuali cortei di persone ecc. La casistica per cui la videocamera mobile può essere impiegata è ampia e variegata, motivo per cui non si ritiene opportuno inserire una lista esaustiva dei casi in cui è possibile far ricorso a queste telecamere. Beninteso comunque che l'installazione di queste videocamere, esattamente come quelle fisse, non potrà avvenire a discrezione della Città e dovrà dunque – come detto – sempre avvenire nel rispetto del principio di finalità e proporzionalità. Oltremodo un'adeguata segnalazione mediante appositi cartelli dovrà essere prevista, esattamente come avviene per le telecamere fisse.

La seconda rilevante novità concerne – come già accennato - la durata di conservazione delle registrazioni. Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza. Gli attuali Regolamenti indicano un periodo di conservazione che si situa tra 48 e 120 ore. Tale lasso di tempo risulta molte volte insufficiente per permettere, in particolare alle Autorità penali, di venire a conoscenza di un reato e di poter visionare le immagini dal sistema. Tempo che si allunga notevolmente nel caso in cui la parte lesa non effettua una denuncia immediatamente. In questi casi questo strumento di repressione è inutile, motivo per cui è necessario prolungare il tempo entro cui le registrazioni vengono automaticamente cancellate. Il nuovo Regolamento, dando seguito alla mozione citata in precedenza e approvata dal legislativo dell'ex Città di Bellinzona precedentemente all'aggregazione e comunque in sintonia con la giurisprudenza del Tribunale federale, prevede che le registrazioni devono essere distrutte al più tardi dopo 100 giorni (art. 5). Ciò per quanto attiene alla videosorveglianza fissa, mentre per quella mobile un lasso di tempo di dieci giorni è giudicato sufficiente.

Dispositivo

Visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler **risolvere**:

1 - È approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona come al testo allegato, parte integrante del presente messaggio municipale.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Allegato: Regolamento